

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 2 gennaio 2016

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2015, n. 15.

**Istituzione del nuovo Comune di Porte di Rendena mediante la fusione dei Comuni di Darè, Vigo Rendena e Villa Rendena.** (15R00472) ... Pag. 1

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2015, n. 16.

**Istituzione del nuovo Comune di Primiero San Martino di Castrozza mediante la fusione dei Comuni di Fiera di Primiero, Siror, Tonadico e Transacqua.** (15R00473) ..... Pag. 4

#### REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 agosto 2015, n. 0157/Pres.

**Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2009, n. 261 (Regolamento recante la definizione dei comparti produttivi di intervento, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di produzione di prodotti agricoli di cui all'articolo 3, commi da 12 a 15, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17. (Legge finanziaria 2009)).** (15R00439) ..... Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 agosto 2015, n. 0158/Pres.

**Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2009, n. 263 (Regolamento recante la definizione dei comparti produttivi di intervento, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'articolo 7, commi da 43 a 46, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007)).** (15R00441) ..... Pag. 8

#### REGIONE EMILIA-ROMAGNA


LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2015, n. 17.

**Disposizioni collegate alla legge di assestamento ed al provvedimento generale di variazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017.** (15R00505) ... Pag. 10

#### REGIONE ABRUZZO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 agosto 2015, n. 5/Reg.

**Modifiche al regolamento «L.R. 10/2004 - regolamento per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati».** (15R00455) ..... Pag. 13



LEGGE REGIONALE 5 ottobre 2015, n. 24.

**Disposizioni in favore dei soggetti con disturbi  
specifici di apprendimento (DSA).** (15R00495). *Pag.* 15

**REGIONE SICILIA**

LEGGE 11 agosto 2015, n. 18.

**Norme in materia di gestione del patrimonio  
faunistico allo stato di naturalità.** (15R00511).. *Pag.* 17



## REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2015, n. 15.

**Istituzione del nuovo Comune di Porte di Rendena mediante la fusione dei Comuni di Darè, Vigo Rendena e Villa Rendena.**

*(Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige n. 31/I-II del 4 agosto 2015)*

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Capo I

#### ISTITUZIONE DEL COMUNE DI PORTE DI RENDENA

##### Art. 1.

#### *Fusione dei Comuni di Darè, Vigo Rendena e Villa Rendena*

1. Ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni è istituito a decorrere dal 1° gennaio 2016 il Comune di Porte di Rendena mediante la fusione dei Comuni di Darè, Vigo Rendena e Villa Rendena.

2. La circoscrizione territoriale del Comune di Porte di Rendena è costituita dalle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Darè, Vigo Rendena e Villa Rendena.

3. Alla data di cui al comma 1 i Comuni oggetto della fusione sono estinti. I sindaci, le giunte e i consigli comunali decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.

4. Alla data di cui al comma 1 gli organi di revisione contabile dei Comuni decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del Comune di Porte di Rendena le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica nel Comune di Villa Rendena alla data di estinzione.

5. In conformità a quanto disposto dall'art. 58, comma 5, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni, i consiglieri comunali cessati dalla carica per effetto del comma 3 continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. I soggetti nominati dai Comuni estinti in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

##### Art. 2.

#### *Capoluogo e sede del Comune*

1. La sede legale e amministrativa del Comune di Porte di Rendena è situata nell'abitato di Villa Rendena, che costituisce il capoluogo del Comune.

2. Lo statuto del Comune può prevedere che le sedute degli organi collegiali possano svolgersi anche al di fuori della sede legale.

3. Gli uffici del Comune sono situati nella sede di Villa Rendena, ma possono essere dislocati su tutto il territorio comunale.

##### Art. 3.

#### *Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici*

1. Il Comune di Porte di Rendena subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine di Darè, Vigo Rendena e Villa Rendena.

2. In caso di contrasto tra gli enti di origine, la giunta provinciale di Trento è delegata a definire i rapporti controversi, secondo i principi che regolano la successione delle persone giuridiche.

3. Trovano applicazione le disposizioni previste dall'art. 1, commi 127, 128 e 129 della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni».

##### Art. 4.

#### *Beni di uso civico*

1. La titolarità dei beni e dei diritti di uso civico spetta alle comunità di originaria appartenenza.


2. Soggetti di imputazione sono i Comuni di origine, comprese le loro originarie frazioni, considerati tutti frazioni ai fini dell'amministrazione dei beni di uso civico.

##### Art. 5.

#### *Municipi*

1. Lo statuto del nuovo Comune può prevedere l'istituzione di municipi, quali organismi privi di personalità giuridica, con lo scopo di valorizzare le comunità locali. Il funzionamento di ciascun municipio è affidato ad un comitato di gestione, che svolge le proprie funzioni a titolo gratuito, composto da un pro sindaco e da un minimo di due a un massimo di quattro consultori, eletti fra i cittadini residenti nella circoscrizione del municipio in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale. La carica di sindaco, assessore e consigliere comunale del Comune di cui fa parte il municipio è incompatibile con la carica di componente del comitato di gestione.

2. Per ciascun Comune estinto potrà essere costituito un solo municipio.



3. Lo statuto stabilisce:

a) il numero dei componenti di ciascun comitato entro i limiti fissati dal comma 1;

b) le forme per l'elezione dei componenti del comitato che deve avvenire contestualmente all'elezione del consiglio comunale;

c) le funzioni consultive e partecipative del comitato.

4. In deroga a quanto previsto dal comma 3, lettera b), la prima elezione dei componenti del comitato avviene entro il termine stabilito dallo statuto comunale del nuovo Comune di Porte di Rendena.

## Capo II

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 6.

#### *Gestione del nuovo Comune fino all'elezione degli organi comunali*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino all'elezione degli organi comunali alla gestione del nuovo Comune provvede un commissario straordinario nominato dalla giunta provinciale di Trento. Il commissario straordinario è coadiuvato, senza oneri per la finanza pubblica, da un comitato consultivo composto da coloro che, alla data dell'estinzione dei Comuni, svolgevano le funzioni di sindaco. Il comitato è consultato sullo schema di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici. Il commissario straordinario convoca periodicamente il comitato, anche su richiesta della maggioranza dei componenti, per informare sulle attività programmate e su quelle in corso.

Art. 7.

#### *Organizzazione amministrativa provvisoria*

1. Entro il 31 dicembre 2015 i sindaci dei Comuni oggetto della fusione, d'intesa tra loro, definiscono l'organizzazione amministrativa provvisoria del Comune di Porte di Rendena e il relativo impiego del personale ad esso trasferito.

2. Per quanto non disposto dall'intesa di cui al comma 1, o in assenza, decide il commissario.

Art. 8.

#### *Regime degli atti*

1. Fino all'esecutività degli atti e dei provvedimenti del nuovo ente continuano ad applicarsi gli atti e i provvedimenti dei singoli Comuni negli ambiti territoriali dei Comuni di origine.

Art. 9.

#### *Mobilità del personale*

1. Il personale dei Comuni d'origine è trasferito al nuovo Comune ai sensi dell'art. 2112 del codice civile. Nel trasferimento del personale si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'art. 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

2. Ai segretari comunali si applica la disposizione prevista dall'art. 59 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4, e successive modificazioni, fermo restando che il posto di segretario comunale è unico e che i posti eventuali di vicesegretario si intendono ad esaurimento.

Art. 10.

#### *Statuto e regolamento sul funzionamento del consiglio comunale*

1. Lo statuto comunale può prevedere strumenti di partecipazione e di collegamento tra il nuovo Comune e le comunità che appartenevano ai Comuni originari. Nelle circoscrizioni territoriali dei Comuni originari possono essere assicurate adeguate forme di decentramento dei servizi comunali.

2. I Comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione possono, prima dell'istituzione del nuovo Comune di Porte di Rendena, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo Comune e rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo Comune di Porte di Rendena.

3. In assenza dello statuto di cui al comma 2, gli organi del Comune di Porte di Rendena, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale e il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.

4. Fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di cui al comma 3 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dello statuto, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale e dei regolamenti concernenti l'organizzazione interna dell'estinto Comune di Villa Rendena vigenti alla data del 31 dicembre 2015.

Art. 11.

#### *Disposizioni per la prima elezione del sindaco e del consiglio comunale*

1. La prima elezione del sindaco e del consiglio del Comune di Porte di Rendena si svolge nel turno elettorale che sarà indetto in una domenica compresa tra il 1° maggio e il 15 giugno 2016.

2. Per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale si applicano le disposizioni regionali relative all'elezione diretta del sindaco e del consiglio dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento.



3. In prima applicazione, tre seggi del consiglio comunale sono assegnati ai candidati più votati rispettivamente nelle sezioni elettorali istituite nelle circoscrizioni territoriali dei tre Comuni originari. A tal fine l'ufficio centrale, prima di procedere all'attribuzione dei seggi secondo quanto disposto dall'art. 33, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, dopo aver svolto le operazioni indicate dal medesimo art. 33, comma 1, lettere da a) fino a d), compie le seguenti operazioni:

1) forma per ognuno dei tre Comuni originari, una graduatoria, disponendo i nominativi dei candidati alla carica di consigliere comunale secondo l'ordine decrescente dei voti di preferenza ottenuti nella sezione elettorale del rispettivo ex Comune e prescindendo dalla lista di appartenenza. A parità di voti precede il più anziano di età;

2) proclama eletti i candidati risultanti al primo posto nelle tre graduatorie. Proclama eletti i candidati risultanti nei posti successivi al primo, fino alla concorrenza dei tre seggi, utilizzando i seguenti criteri nei seguenti casi:

2.1 candidato risultato primo in più di una graduatoria: lo stesso viene eletto nella graduatoria in cui ha ottenuto il maggior numero di preferenze. Nell'altra graduatoria è eletto il secondo candidato;

2.2 candidato risultato primo in più graduatorie con un uguale numero di preferenze: lo stesso viene eletto nella graduatoria in cui è maggiore la differenza tra tali voti e quelli ottenuti dal secondo candidato della medesima graduatoria. In caso di ulteriore parità si procede per sorteggio. Nell'altra graduatoria è eletto il secondo candidato;

3) assegna gli ulteriori seggi secondo quanto disposto dall'art. 33, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale n. 3 del 1994 e proclama eletti i candidati secondo l'ordine della graduatoria formata ai sensi della lettera c) del medesimo art. 33; al computo concorrono i seggi assegnati ai candidati proclamati ai sensi del precedente punto 2);

4) i seggi assegnati ai sensi del punto 2) che nel corso del mandato rimangono vacanti sono attribuiti al candidato non eletto appartenente alla medesima lista del consigliere da surrogare e che precede nella graduatoria in relazione alla quale il consigliere da surrogare è stato proclamato eletto. Qualora nessun candidato della medesima lista sia inserito nella graduatoria, la surrogazione avviene seguendo l'ordine della graduatoria medesima e non comporta la rideterminazione del numero dei seggi assegnati alle liste in base al punto 3).

#### Art. 12.

##### *Disposizioni per la prima formazione dell'organo esecutivo*

1. Al fine di consentire la rappresentanza nell'organo esecutivo di soggetti espressione di tutti i Comuni d'origine, nel primo mandato amministrativo il sindaco può nominare con proprio decreto fino a quattro assessori.

2. L'indennità mensile di carica spettante complessivamente agli assessori del Comune di Porte di Rendena è pari a tre volte l'indennità mensile di carica dell'assessore

indicata nell'art. 3 della presente legge. In caso di nomina di un numero di assessori superiore a tre, le indennità mensili dei singoli assessori sono ridotte in misura uguale, ferma restando la maggiorazione percentuale spettante al vicesindaco.

#### Art. 13.

##### *Disposizioni transitorie in materia di indennità di carica*

1. Al sindaco e agli assessori del Comune di Porte di Rendena spettano le indennità rispettivamente previste dal regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Regione 9 aprile 2015, n. 63 per i sindaci e gli assessori dei Comuni inclusi nella fascia 2 livello superiore.

#### Art. 14.

##### *Esercizio provvisorio*

1. Fino all'adozione del bilancio di previsione del nuovo Comune di Porte di Rendena, è consentito l'esercizio provvisorio secondo la disciplina prevista dall'art. 33 del DPGR 27 ottobre 1999, n. 8/L come sostituito dall'art. 3 del DPGR 6 dicembre 2001, n. 16/L. Per gli stanziamenti dell'anno precedente si assume come riferimento la sommatoria delle risorse definitivamente iscritte nei bilanci 2015 dei Comuni estinti.

#### Art. 15.

##### *Norma di rinvio*

1. Al Comune di Porte di Rendena spettano i contributi che erano previsti dall'art. 42, comma 7, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge regionale 9 dicembre 2014, n. 11, secondo quanto disposto dall'art. 22, comma 3, della stessa legge regionale n. 11 del 2014.

#### Art. 16.

##### *Entrata in vigore*


1. La presente legge entra in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 24 luglio 2015

ROSSI

15R00472



LEGGE REGIONALE 24 luglio 2015, n. 16.

**Istituzione del nuovo Comune di Primiero San Martino di Castrozza mediante la fusione dei Comuni di Fiera di Primiero, Siror, Tonadico e Transacqua.**

*(Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige n. 31 del 4 agosto 2015)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*

ISTITUZIONE DEL COMUNE DI PRIMIERO  
SAN MARTINO DI CASTROZZA

Art. 1.

*Fusione dei Comuni di Fiera di Primiero, Siror,  
Tonadico e Transacqua*

1. Ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni è istituito a decorrere dal 1° gennaio 2016 il Comune di Primiero San Martino di Castrozza mediante la fusione dei Comuni di Fiera di Primiero, Siror, Tonadico e Transacqua.

2. La circoscrizione territoriale del Comune di Primiero San Martino di Castrozza è costituita dalle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Fiera di Primiero, Siror, Tonadico e Transacqua.

3. Alla data di cui al comma 1 i Comuni oggetto della fusione sono estinti. I sindaci, le giunte e i consigli comunali decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.

4. Alla data di cui al comma 1 gli organi di revisione contabile dei Comuni decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del Comune di Primiero San Martino di Castrozza le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica nel Comune di Fiera di Primiero alla data di estinzione.

5. In conformità a quanto disposto dall'art. 58, comma 5, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni, i consiglieri comunali cessati dalla carica per effetto del comma 3 continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. I soggetti nominati dai Comuni estinti in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

Art. 2.

*Capoluogo e sede del Comune*

1. La sede legale del Comune di Primiero San Martino di Castrozza è situata nell'abitato di Fiera di Primiero, che costituisce il capoluogo del Comune.

2. Lo statuto del Comune può prevedere che le sedute degli organi collegiali possano svolgersi anche al di fuori della sede legale.

3. Gli uffici del Comune sono dislocati su tutto il territorio comunale.

Art. 3.

*Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici*

1. Il Comune di Primiero San Martino di Castrozza subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine di Fiera di Primiero, Siror, Tonadico e Transacqua.

2. In caso di contrasto tra gli enti di origine, la giunta provinciale di Trento è delegata a definire i rapporti controversi, secondo i principi che regolano la successione delle persone giuridiche.

3. Trovano applicazione le disposizioni previste dall'art. 1, commi 127, 128 e 129 della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni».

Art. 4.

*Beni di uso civico*

1. La titolarità dei beni e dei diritti di uso civico spetta alle comunità di originaria appartenenza.


2. Soggetti di imputazione sono i Comuni di origine, comprese le loro originarie frazioni, considerati tutti frazioni ai fini dell'amministrazione dei beni di uso civico.

Art. 5.

*Municipi*

1. Lo statuto del nuovo comune può prevedere l'istituzione dei municipi, quali organismi privi di personalità giuridica, con lo scopo di valorizzare le comunità locali. Il funzionamento di ciascun municipio è affidato a un comitato di gestione, che svolge le funzioni a titolo gratuito, composto da un prosindaco e da un minimo di due a un massimo di quattro consultori, eletti fra i cittadini residenti nella circoscrizione del municipio in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale. La carica di sindaco, assessore e consigliere comunale del comune di cui fa parte il municipio è incompatibile con la carica di componente del comitato di gestione.

2. Lo statuto può prevedere l'istituzione di un municipio, oltre che in ogni Comune d'origine, anche nella frazione di San Martino di Castrozza.



3. Lo statuto stabilisce:

a) il numero dei componenti di ciascun comitato entro i limiti fissati dal comma 1;

b) le forme per l'elezione dei componenti del comitato che deve avvenire contestualmente all'elezione del consiglio comunale;

c) le funzioni consultive e partecipative del comitato.

4. In deroga a quanto previsto dal comma 3, lettera b), la prima elezione dei componenti del comitato avviene entro il termine stabilito dallo statuto comunale del nuovo Comune di Primiero San Martino di Castrozza.

## Capo II

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE

#### Art. 6.

##### *Gestione del nuovo Comune fino all'elezione degli organi comunali*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino all'elezione degli organi comunali alla gestione del nuovo Comune provvede un commissario straordinario nominato dalla giunta provinciale di Trento. Il commissario straordinario è coadiuvato, senza oneri per la finanza pubblica, da un comitato consultivo composto da coloro che, alla data dell'estinzione dei Comuni, svolgevano le funzioni di sindaco. Il comitato è consultato sullo schema di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici. Il commissario straordinario convoca periodicamente il comitato, anche su richiesta di uno dei componenti, per informare sulle attività programmate e su quelle in corso.

#### Art. 7.

##### *Organizzazione amministrativa provvisoria*

1. Entro il 31 dicembre 2015 i sindaci dei Comuni oggetto della fusione, d'intesa tra loro, definiscono l'organizzazione amministrativa provvisoria del Comune di Primiero San Martino di Castrozza e il relativo impiego del personale ad esso trasferito.

2. Per quanto non disposto dall'intesa di cui al comma 1, o in assenza, decide il commissario.

#### Art. 8.

##### *Regime degli atti*

1. Fino all'esecutività degli atti e dei provvedimenti del nuovo ente continuano ad applicarsi gli atti e i provvedimenti dei singoli Comuni negli ambiti territoriali dei Comuni di origine.

#### Art. 9.

##### *Mobilità del personale*

1. Il personale dei Comuni d'origine è trasferito al nuovo Comune ai sensi dell'art. 2112 del codice civile. Nel trasferimento del personale si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'art. 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

2. Ai segretari comunali si applica la disposizione prevista dall'art. 59 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4, e successive modificazioni.

#### Art. 10.

##### *Statuto e regolamento sul funzionamento del consiglio comunale*

1. Lo statuto comunale prevede strumenti di partecipazione e di collegamento tra il nuovo Comune e le comunità e le frazioni che appartenevano ai Comuni originari. Nelle circoscrizioni territoriali dei Comuni originari sono assicurate adeguate forme di decentramento dei servizi comunali.

2. I Comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione possono, prima dell'istituzione del nuovo Comune di Primiero San Martino di Castrozza, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo Comune e rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo Comune di Primiero San Martino di Castrozza.

3. In assenza dello statuto di cui al comma 2, gli organi del Comune di Primiero San Martino di Castrozza, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale e il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.


4. Fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di cui al comma 3 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dello statuto, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale e dei regolamenti concernenti l'organizzazione interna dell'estinto Comune di Fiera di Primiero vigenti alla data del 31 dicembre 2015.

#### Art. 11.

##### *Disposizioni per la prima elezione del sindaco e del consiglio comunale*

1. La prima elezione del sindaco e del consiglio del Comune di Primiero San Martino di Castrozza si svolge nel turno elettorale che sarà indetto in una domenica compresa tra il 1° maggio 2016 e il 15 giugno 2016.

2. Per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale si applicano le disposizioni regionali relative all'elezione diretta del sindaco e del consiglio dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento.



3. In prima applicazione, quattro seggi del consiglio comunale sono assegnati ai candidati più votati rispettivamente nelle sezioni elettorali istituite nelle circoscrizioni territoriali dei quattro Comuni originari. A tal fine l'ufficio centrale, prima di procedere all'attribuzione dei seggi secondo quanto disposto dall'art. 34, comma 1, lettere da *f*) fino a *i*) della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, come modificato dall'art. 38 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7 e dall'art. 11 della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 1, dopo aver svolto le operazioni indicate dal medesimo art. 34, comma 1, lettere da *a*) fino a *e*), compie le seguenti operazioni:

1) forma, per ognuno dei quattro Comuni originari, una graduatoria, disponendo i nominativi dei candidati alla carica di consigliere comunale secondo l'ordine decrescente dei voti di preferenza ottenuti nelle sezioni elettorali del rispettivo ex Comune e prescindendo dalla lista di appartenenza. A parità di voti precede il più anziano di età;

2) proclama eletti i candidati risultanti al primo posto nelle quattro graduatorie. Proclama eletti i candidati risultanti nei posti successivi al primo, fino alla concorrenza dei quattro seggi, utilizzando i seguenti criteri nei seguenti casi:

2.1 candidato risultato primo in più di una graduatoria: lo stesso viene eletto nella graduatoria in cui ha ottenuto il maggior numero di preferenze. Nell'altra graduatoria è eletto il secondo candidato;

2.2 candidato risultato primo in più graduatorie con un uguale numero di preferenze: lo stesso viene eletto nella graduatoria in cui è maggiore la differenza tra tali voti e quelli ottenuti dal secondo candidato della medesima graduatoria. In caso di ulteriore parità si procede per sorteggio. Nell'altra graduatoria è eletto il secondo candidato;

3) assegna gli ulteriori seggi secondo quanto disposto dall'art. 34, comma 1, lettere da *f*) fino a *i*) della legge regionale n. 3 del 1994 e successive modificazioni e proclama eletti i candidati secondo l'ordine della graduatoria formata ai sensi della lettera *d*) del medesimo art. 34; al computo concorrono i seggi assegnati ai candidati proclamati ai sensi del precedente punto 2);

4) i seggi assegnati ai sensi del punto 2) che nel corso del mandato rimangono vacanti sono attribuiti al candidato non eletto appartenente alla medesima lista del consigliere da surrogare e che precede nella graduatoria in relazione alla quale il consigliere da surrogare è stato proclamato eletto. Qualora nessun candidato della medesima lista sia inserito nella graduatoria, la surrogazione avviene seguendo l'ordine della graduatoria medesima e non comporta la rideterminazione del numero dei seggi assegnati alle liste in base al punto 3).

## Art. 12.

### *Disposizioni transitorie in materia di indennità di carica*

1. Al sindaco e agli assessori del Comune di Primiero San Martino di Castrozza spettano le indennità rispettivamente previste dal regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Regione 9 aprile 2015, n. 63 per i sindaci e gli assessori dei Comuni inclusi nella fascia 6 livello intermedio.

## Art. 13.

### *Esercizio provvisorio*

1. Fino all'adozione del bilancio di previsione del nuovo Comune di Primiero San Martino di Castrozza, è consentito l'esercizio provvisorio secondo la disciplina prevista dall'art. 33 del DPGR 27 ottobre 1999, n. 8/L come sostituito dall'art. 3 del DPGR 6 dicembre 2001, n. 16/L. Per gli stanziamenti dell'anno precedente si assume come riferimento la sommatoria delle risorse definitivamente iscritte nei bilanci 2015 dei Comuni estinti.

## Art. 14.

### *Norma di rinvio*

1. Al Comune di Primiero San Martino di Castrozza spettano i contributi che erano previsti dall'art. 42, comma 7, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge regionale 9 dicembre 2014, n. 11, secondo quanto disposto dall'art. 22, comma 3, della stessa legge regionale n. 11 del 2014.

## Art. 15.

### *Entrata in vigore*


1. La presente legge entra in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 24 luglio 2015

ROSSI

15R00473



## REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 agosto 2015, n. 0157/Pres.

**Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2009, n. 261 (Regolamento recante la definizione dei comparti produttivi di intervento, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di produzione di prodotti agricoli di cui all'articolo 3, commi da 12 a 15, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17. (Legge finanziaria 2009)).**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 32 del 12 agosto 2015)*

### IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, che ha istituito il fondo di rotazione regionale per gli interventi nel settore agricolo;

Visto l'art. 3, commi da 12 a 15, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), che autorizza l'Amministrazione regionale ad istituire un programma di interventi in agricoltura per la concessione di finanziamenti agevolati, erogati con le disponibilità del Fondo di rotazione in agricoltura nel rispetto delle disposizioni comunitarie relative all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore «de minimis», per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di produzione di prodotti agricoli mediante il consolidamento dei debiti a breve in debiti a medio lungo termine, di seguito denominati finanziamenti;

Visto il regolamento recante la definizione dei comparti produttivi di intervento, i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti, emanato con proprio decreto 29 settembre 2009, n. 0261/Pres., di seguito denominato regolamento;

Visto il regolamento di modifica al predetto regolamento, emanato con proprio decreto 6 giugno 2014, n. 0108/Pres., che ha adeguato i riferimenti normativi e le condizioni di ammissibilità dei finanziamenti alle nuove disposizioni europee sui regimi de minimis;

Visto il regolamento di modifica emanato con proprio decreto 24 novembre 2014, n. 0223/Pres., che ha modificato le condizioni di ammissibilità dei finanziamenti ampliando ulteriormente la tipologia di operazioni finanziabili;

Visto, in particolare, l'art. 6, comma 7, del regolamento, che dispone che i finanziamenti siano concessi per una quota pari a quella del fatturato delle imprese riferibile esclusivamente all'attività di produzione di prodotti agricoli rispetto al fatturato globale dell'impresa, purché tale quota sia almeno pari al settanta per cento;

Considerato che la comunicazione della Commissione europea Ref. Ares(2015)1232114 del 20 marzo 2015, in materia di applicazione della regolamentazione de minimis ad imprese che svolgono diverse tipologie di attività, ha evidenziato che gli aiuti de minimis possono essere distribuiti proporzionalmente tra le varie attività, senza l'obbligo che la tipologia di attività oggetto del finanziamento raggiunga una quota minima rispetto al fatturato globale dell'impresa;

Ritenuto, in considerazione della necessità di garantire il massimo sostegno finanziario alle imprese agricole e valutate le numerose e diversificate casistiche evidenziate nel corso dell'operatività del programma di interventi per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di produzione di prodotti agricoli, di predisporre un regolamento che modifichi il regolamento vigente emanato con proprio decreto n. 0261/Pres./2009, prevedendo, in particolare, la possibilità di finanziare il consolidamento di passività a breve termine per una quota pari a quella del fatturato riferibile esclusivamente all'attività di produzione di prodotti agricoli rispetto al totale del fatturato globale dell'impresa, indipendentemente dal valore della stessa percentuale;

Ritenuto di emanare il regolamento di modifica al proprio decreto n. 0261/Pres./2009, per le motivazioni sopra esposte;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 luglio 2015, n. 1475;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2009, n. 261 (Regolamento recante la definizione dei comparti produttivi di intervento, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di produzione di prodotti agricoli di cui all'art. 3, commi da 12 a 15, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (legge finanziaria 2009))», nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.



2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

ALLEGATO

**Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2009, n. 261 (Regolamento recante la definizione dei comparti produttivi di intervento, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di produzione di prodotti agricoli di cui all'art. 3, commi da 12 a 15, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17. (Legge finanziaria 2009)).**

(Omissis).

Art. 1.

*Modifica all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 261/2009*

1. Al comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2009, n. 261 (Regolamento recante la definizione dei comparti produttivi di intervento, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di produzione di prodotti agricoli di cui all'art. 3, commi da 12 a 15, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (legge finanziaria 2009)) le parole: «nel settore della trasformazione di prodotti agricoli» sono soppresse.

Art. 2.

*Modifica all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 261/2009*

1. Al comma 7 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione 261/2009 le parole: « , purché tale quota sia almeno pari al settanta per cento» sono soppresse.

Art. 3.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

*Visto, il Presidente: SERRACCHIANI*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 agosto 2015, n. **0158/Pres.**

**Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2009, n. 263 (Regolamento recante la definizione dei comparti produttivi di intervento, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'articolo 7, commi da 43 a 46, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007)).**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 32 del 12 agosto 2015)*

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, che ha istituito il fondo di rotazione regionale per gli interventi nel settore agricolo;

Visto l'art. 7, commi da 43 a 46, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007) che autorizza l'Amministrazione regionale ad istituire un programma di interventi in agricoltura per la concessione di finanziamenti agevolati, erogati con le disponibilità del Fondo di rotazione in agricoltura, nel rispetto delle disposizioni comunitarie relative all'applicazione degli articoli 87 ed 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore "de minimis", per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli mediante il consolidamento dei debiti a breve in debiti a medio lungo termine, di seguito denominati finanziamenti;

Visto il regolamento recante la definizione dei comparti produttivi di intervento, i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti emanato con proprio decreto 29 settembre 2009, n. 0263/Pres., di seguito denominato regolamento;

Visto il regolamento di modifica al predetto regolamento, emanato con proprio decreto 6 giugno 2014, n. 0111/Pres., che ha adeguato i riferimenti normativi e le condizioni di ammissibilità dei finanziamenti alle nuove disposizioni europee sui regimi *de minimis*;

Visto il regolamento di modifica emanato con proprio decreto 24 novembre 2014, n. 0222/Pres., che ha modificato le condizioni di ammissibilità dei finanziamenti ampliando ulteriormente la tipologia di operazioni finanziabili;

Visto, in particolare, l'art. 6, comma 9, del regolamento, che dispone che i finanziamenti siano concessi per una quota pari a quella del fatturato delle imprese riferibile esclusivamente all'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli rispetto al fatturato globale dell'impresa, purché tale quota sia superiore al settanta per cento;

15R00439



Visto inoltre l'art. 6, comma 3, che dispone, nel caso in cui gli interventi di consolidamento si riferiscano ad una percentuale inferiore al settanta per cento dell'intera situazione debitoria netta a breve termine dell'impresa, che la banca provveda all'erogazione di un finanziamento di consolidamento ordinario atto al raggiungimento della percentuale stessa;

Considerato che la comunicazione della Commissione Europea Ref. Ares(2015)1232114 del 20 marzo 2015, in materia di applicazione della regolamentazione *de minimis* ad imprese che svolgono diverse tipologie di attività, ha evidenziato che gli aiuti *de minimis* possono essere distribuiti proporzionalmente tra le varie attività, senza l'obbligo che la tipologia di attività oggetto del finanziamento raggiunga una quota minima rispetto al fatturato globale dell'impresa;

Ritenuto, pur nella consapevolezza della necessità di garantire il massimo sostegno finanziario alle imprese agricole, che il mantenimento di una percentuale minima di intervento di consolidamento rispetto al valore globale dell'esposizione debitoria sia elemento necessario a garantire l'incisività e proficuità delle operazioni di ristrutturazione finanziaria;

Ritenuto inoltre, alla luce delle numerose e diversificate casistiche evidenziate nel corso dell'operatività del programma di interventi per il rafforzamento della struttura finanziaria, di predisporre un regolamento che modifichi il regolamento vigente emanato con proprio decreto n. 0263/Pres./2009, prevedendo, in particolare, la possibilità di finanziare il consolidamento di passività a breve termine per una quota pari a quella del fatturato riferibile esclusivamente all'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli rispetto al totale del fatturato globale dell'impresa, purché tale quota sia superiore al settanta per cento consentendo tuttavia, al fine del rispetto di tale valore, di considerare anche l'eventuale quota del fatturato riferibile all'attività di produzione di prodotti agricoli;

Ritenuto inoltre di prevedere che, nel caso in cui gli interventi di consolidamento si riferiscano ad una percentuale inferiore al settanta per cento dell'intera situazione debitoria netta a breve termine dell'impresa, la banca provveda all'erogazione di un finanziamento di consolidamento non distinguendo in regolamento tra la tipologia ordinaria o agevolata dello stesso, essendo infatti possibile che l'impresa benefici di aiuti concessi per il consolidamento di passività a breve termine riferibili all'attività di produzione di prodotti agricoli;

Ritenuto di emanare il regolamento di modifica al proprio decreto n. 0263/Pres./2009, per le motivazioni sopra esposte;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 luglio 2015, n. 1474;

Decreta:

1. È emanato il "Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione n. 29 settembre 2009, n. 263 (Regolamento recante la definizione dei comparti produttivi di intervento, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'art. 7, commi da 43 a 46, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007))", nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

ALLEGATO

**Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2009, n. 263 (Regolamento recante la definizione dei comparti produttivi di intervento, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'articolo 7, commi da 43 a 46, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007))**

Art. 1.

*Modifiche all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione 263/2009*

1. All'art. 6 del decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2009, n. 263 (Regolamento recante la definizione dei comparti produttivi di intervento, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'art. 7, commi da 43 a 46, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007)), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 è soppressa la parola "ordinario";

b) al comma 9 dopo le parole: "purché tale quota" sono inserite le seguenti: "aumentata dell'eventuale quota del fatturato riferibile esclusivamente all'attività di produzione di prodotti agricoli,".

Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

*Visto, il Presidente: SERRACCHIANI*

15R00441



## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2015, n. 17.

**Disposizioni collegate alla legge di assestamento ed al provvedimento generale di variazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 267 del 21 ottobre 2015)*

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*(Omissis).*

Art. 1.

*Finalità*

1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l'azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal documento di economia e finanza regionale (DEF 2015) in collegamento con la legge di assestamento ed il provvedimento generale di variazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017.

Art. 2.

*Programma di sviluppo rurale 2007-2013 - Disposizioni per il massimo utilizzo delle risorse comunitarie*

1. Al fine di consentire la massima utilizzazione delle risorse comunitarie disponibili per l'attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 entro la data limite di ammissibilità delle spese fissata dalla normativa comunitaria al 31 dicembre 2015, la Regione è autorizzata a far fronte con risorse proprie, per un importo massimo di cinque milioni di euro, all'incremento della spesa pubblica a carico dello Stato membro derivante dalla riallocazione delle dotazioni sui diversi assi di intervento in sede di ultima modifica alla tabella finanziaria del programma medesimo.

2. La copertura del maggior onere di cui al comma 1 è assicurata attraverso l'impiego di risorse non utilizzate a valere sull'intervento di cui all'art. 5 della legge regionale 26 luglio 2012, n. 9 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione

della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014. Primo provvedimento generale di variazione) e già trasferite all'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna in qualità di organismo pagatore delle misure individuate nel programma di sviluppo rurale 2007-2013.

Art. 3.

*Disposizioni per la programmazione delle risorse per il fondo regionale per la montagna per l'anno 2015*

1. Limitatamente all'anno 2015, nelle more dell'approvazione del nuovo programma regionale per la montagna ai sensi dell'art. 3-bis della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna), le Unioni di Comuni comprendenti zone montane, ivi incluso il Nuovo circondario imolese, in deroga a quanto previsto dall'art. 4 della legge regionale n. 2 del 2004, approvano esclusivamente, in coerenza con gli indirizzi del programma regionale per la montagna vigente, i programmi annuali operativi previsti dall'art. 6 della legge regionale n. 2 del 2004, e li trasmettono alla Provincia o alla Città metropolitana di Bologna e alla Regione. Le norme di cui all'art. 6, comma 2, della legge regionale n. 2 del 2004 si applicano avendo a riferimento, ai fini della verifica della coerenza, il programma regionale per la montagna in luogo dell'accordo-quadro.

2. Limitatamente all'anno 2015, allo scopo di consentire il tempestivo espletamento dell'iter di programmazione delle risorse stanziato sul fondo regionale per la montagna, il termine di trenta giorni, indicato nell'art. 6, comma 2, primo periodo, della legge regionale n. 2 del 2004, è ridotto a sette giorni e conseguentemente, in deroga a quanto indicato nel medesimo comma al secondo periodo, qualora non siano pervenute segnalazioni da parte degli enti competenti, il programma annuale operativo (PAO) relativo all'anno 2015 acquisisce esecutività l'ottavo giorno dalla trasmissione.


3. Nelle more dell'approvazione del nuovo programma regionale per la montagna ai sensi dell'art. 3-bis della legge regionale n. 2 del 2004, la Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, all'opportuna ridefinizione delle modalità di concessione, liquidazione e revoca del fondo regionale per la montagna, di cui all'art. 3-bis, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 2 del 2004.

Art. 4.

*Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1998*

1. Dopo la lettera n) del comma 1 dell'art. 30 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) è aggiunta la seguente:

«n-bis) la predisposizione ed elaborazione da parte degli enti locali, compresa la Città metropolitana di Bologna, dei piani urbani per la mobilità sostenibile (PUMS).».



2. Dopo la lettera *i*) del comma 2 dell'art. 31 della legge regionale n. 30 del 1998 è aggiunta la seguente:

«*i-bis*) contributi per la predisposizione ed elaborazione dei PUMS da parte degli enti locali e della Città metropolitana di Bologna.»

3. Dopo il comma 4 dell'art. 34 della legge regionale n. 30 del 1998 è inserito il seguente:

«*4-bis*. Il limite del 70 per cento previsto al comma 1 può essere derogato per gli interventi, finanziati dallo Stato, relativi alla mobilità di interesse regionale, qualora gli stessi incidano su ambiti sovra provinciali o sovra comunali.»

4. Dopo il comma 4-*quater* dell'art. 44 della legge regionale n. 30 del 1998 è aggiunto il seguente:

«*4-quinquies*. Al fine di garantire la continuità del servizio e di migliorarne la qualità, la società di cui all'art. 18 può altresì:

*a*) concedere ulteriori proroghe alla durata del contratto in corso di esecuzione, nei limiti entro cui siano strettamente necessarie per consentire al nuovo affidatario di porre in essere le attività richieste per rendere operativo il servizio stesso in conformità alle condizioni e nei tempi previsti in esito alla procedura di affidamento;

*b*) definire con il gestore attuale e con il nuovo affidatario, nelle more del subentro nella gestione del servizio, le modalità e i tempi per anticipare la messa in esercizio di parte del materiale rotabile nuovo.»

#### Art. 5.

##### *Modifiche alla legge regionale n. 27 del 2000*

1. Al comma 5 dell'art. 17 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina), le parole «va data contestuale comunicazione», sono sostituite dalle seguenti: «va data comunicazione entro quindici giorni».

2. Il comma 2 dell'art. 26 della legge regionale n. 27 del 2000 è sostituito dal seguente:

«2. La misura del contributo e le modalità per l'erogazione sono definite nel medesimo atto di cui all'art. 18, comma 2, della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria), ferma restando l'applicazione dell'art. 31, comma 3, della presente legge.»

#### Art. 6.

##### *Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2002*

1. Dopo il comma 4 dell'art. 8 della legge regionale 24 giugno 2002, n. 12 (Interventi regionali per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e i Paesi in via di transizione, la solidarietà internazionale e la promozione di una cultura di pace), è aggiunto il seguente:

«*4-bis*. Al fine di sostenere le iniziative previste dal presente articolo, la Regione può concedere contributi ai soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettera *a*)».

#### Art. 7.

##### *Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2002*

1. Il primo periodo della lettera *e*) del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 1° agosto 2002, n. 17 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna), dalle parole «realizzazione degli impianti» alle parole «sviluppo di stazioni esistenti.» è sostituito dal seguente: «realizzazione, qualificazione ed acquisizione degli impianti nelle località sciistiche:

1) impianti di arroccamento;

2) impianti a fune e similari e le strutture complementari ad essi, quali impianti di abduzione, invasi, reti ed impianti per la produzione di neve, ed altre strutture di supporto alla stazione invernale, a condizione che rappresentino razionalizzazione di impianti esistenti ovvero collegamenti di comprensorio o comunque siano organicamente inseriti nello sviluppo di stazioni esistenti.»

#### Art. 8.

##### *Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2003*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 8 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) è aggiunto il seguente:

«*3-bis*. La società consortile per azioni ASTER di cui all'art. 11 della legge regionale 14 maggio 2002, n. 7 (Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico) supporta la Regione per l'attuazione delle azioni di cui al presente articolo».

2. Dopo l'art. 25 della legge regionale n. 12 del 2003 è inserito il seguente:

«Art. 25-*bis* (Interventi per la promozione dell'educazione musicale in Emilia-Romagna). — 1. Al fine di favorire lo sviluppo dell'educazione musicale e arricchire nel territorio regionale l'offerta di educazione e pratica musicale, la Regione finanzia progetti volti a favorire la formazione musicale di base con le seguenti caratteristiche:

*a*) musica d'insieme;

*b*) collaborazione con le Istituzioni scolastiche;

*c*) carattere di inclusività.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, la Regione concede finanziamenti a scuole di musica da essa riconosciute, pubbliche e private, secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

3. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce i criteri, le priorità e le modalità di accesso ai finanziamenti di cui al presente articolo».



## Art. 9.

*Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2013*

1. Dopo il comma 10 dell'art. 8 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 (Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'Assemblea) è aggiunto il seguente comma:

«10-bis. Al Presidente, al Sottosegretario e ai componenti della Giunta regionale, ai fini del contenimento della spesa pubblica, il rimborso del tragitto casa-lavoro è corrisposto sulla base di parametri oggettivi relativi all'effettività e alle distanze dei tragitti, secondo le modalità e i criteri definiti dalla Giunta regionale con proprio atto. Per le spese riferite all'utilizzo di mezzi pubblici l'importo corrisposto è pari alla spesa per essi effettivamente sostenuta e documentata, mentre per quelle riferite all'uso del mezzo proprio l'importo del rimborso sarà calcolato sul costo chilometrico per la propria vettura con riferimento alle tariffe A.C.I. e con limite superiore a quello per un'auto di media cilindrata (2500cc), sulla distanza effettiva fra la residenza e la sede regionale, oltre all'eventuale costo del pedaggio autostradale. Il rimborso può avere ad oggetto esclusivamente tragitti interni al territorio regionale, previa dichiarazione mensile del richiedente.»

2. La disposizione di cui al comma 10 bis dell'art. 8 della legge regionale n. 11 del 2013, aggiunto dal comma 1 del presente articolo, si applica a far data dall'entrata in vigore della legge regionale 29 luglio 2015, n. 12 (Rendiconto generale della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2014).

## Art. 10.

*Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2005*

1. Il primo periodo del comma 10 dell'art. 32-bis della legge regionale 1° agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro) è soppresso.

## Art. 11.

*Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2014*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 23 luglio 2014, n. 19 (Norme per la promozione e il sostegno dell'economia solidale) è aggiunto il seguente:

«2-bis. La partecipazione al "Forum regionale dell'economia solidale" non comporta a carico della Regione Emilia-Romagna la corresponsione di compensi o rimborsi di spesa.»

2. Dopo il comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 19 del 2014 è aggiunto il seguente:

«3-bis. La partecipazione al "Tavolo regionale permanente per l'economia solidale" non comporta a carico della Regione Emilia-Romagna la corresponsione di compensi o rimborsi di spesa.»

3. Dopo il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 19 del 2014 è aggiunto il seguente:

«2-bis. La partecipazione allo "Osservatorio dell'economia solidale dell'Emilia-Romagna" non comporta a carico della Regione Emilia-Romagna la corresponsione di compensi o rimborsi di spesa.»

## Art. 12.

*Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2015*

1. Al comma 1 dell'art. 33 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) dopo le parole «legge regionale n. 24 del 2009» sono inserite le seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2016».

2. Al comma 1 dell'art. 34 della legge regionale n. 13 del 2015 le parole «comma 1 dell'art. 66» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 67, comma 1».

3. Il comma 14 dell'art. 67 della legge regionale n. 13 del 2015 è sostituito dal seguente:

«14. Le disposizioni della legge regionale 22 febbraio 2001, n. 5 (Disciplina dei trasferimenti di personale regionale a seguito di conferimento di funzioni) cessano di applicarsi al personale trasferito dalla data del trasferimento. Per il restante personale cessano di applicarsi al 31 dicembre 2016.»

## Art. 13.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 21 ottobre 2015

BONACCINI

(Omissis).

15R00505



## REGIONE ABRUZZO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 agosto 2015, n. 5/Reg.

**Modifiche al regolamento «L.R. 10/2004 - regolamento per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati».**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 33 - Ordinario - del 9 settembre 2015)*

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 39 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale n. 1 del 11.08.2015 del Consiglio regionale - III Commissione consiliare permanente, in sede deliberante;

EMANA

il seguente regolamento:

#### Art. 1.

*Modifiche ed integrazioni al Regolamento "L.R. 10/2004 - Regolamento per la gestione faunistico - venatoria degli ungulati"*

1. Al Regolamento "L.R. 10/2004 - Regolamento per la gestione faunistico - venatoria degli ungulati" sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) alla fine del comma 9 dell'art. 1, è aggiunto il seguente periodo: "In caso il cacciatore abbia già frequentato e superato la prova valutativa finale di corsi relativi alle figure di cui al comma 8 lettere b), c), d), e), f), g), h), j) e k), qualora ne frequenti di successivi, le parti dei programmi coincidenti con quelle dei corsi già conseguiti, sono automaticamente riconosciute e scomputate sia dal programma da seguire sia dalla relativa prova valutativa finale.";

b) al comma 15 dell'art. 1, dopo la parola "tra le parti", sono aggiunte le seguenti: "o, ovvero a seguito di richiesta dell'ATC alla quale non segua un accordo con la Provincia entro e non oltre il termine di trenta giorni lavorativi.";

c) alla fine del comma 27 dell'art. 1, è aggiunto il seguente periodo: "A decorrere dal 1° agosto 2015, le modifiche alle MA sono effettuate dagli ATC e comunicate alla Provincia entro e non oltre sette giorni dall'approvazione delle stesse da parte dei Comitati di Gestione.";

d) il comma 28 dell'art. 1 è sostituito dal seguente:

"28. Il territorio non vocato rappresenta l'area nella quale la presenza del cinghiale è da ritenere incompatibile con la salvaguardia delle colture agricole e delle altre specie selvatiche. Fatto salvo quanto previsto nell'art. 1-bis, in tale territorio, sono esclusi dalla gestione faunistico-

venatoria, tendente ad eliminare la presenza del cinghiale, i cacciatori che partecipano alla gestione della specie all'interno della MA e sono ammesse tutte le tecniche di caccia tranne la braccata.";

e) al comma 31 dell'art. 1, le parole "in accordo con la Provincia" sono soppresse;

f) al comma 33 dell'art. 1, le parole "e vidimato dalla Provincia" sono soppresse;

g) al comma 34 dell'art. 1, le parole "dalla Provincia" sono sostituite con le seguenti: "dall'ATC";

h) al comma 35 dell'art. 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo le parole "e comunque compreso", sono aggiunte le seguenti: "o, di norma,";

2) dopo le parole "due vice-capisquadra.", è inserito il seguente periodo: "L'ATC in presenza di contrasti tra le squadre o per migliorare la pianificazione faunistico-venatoria del territorio o per ottimizzare la gestione delle specie può ridurre o aumentare il numero minimo di componenti delle squadre rispettivamente fino a dieci e trenta.";

i) al comma 39 dell'art. 1, le parole "Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 giugno 2017";


j) il comma 45 dell'art. 1 è sostituito dal seguente:

"45. Il caposquadra, congiuntamente ai vice-capisquadra, è responsabile del rispetto delle regole contenute nel presente Regolamento per la caccia al cinghiale in braccata nella MA di cui al comma 49. Entro il 30 giugno 2016 i capisquadra e i vice-capisquadra devono conseguire la qualifica di selecciatore/selecontrollore.";

k) al comma 46 dell'art. 1, le parole "e d'intesa con la Provincia" sono soppresse;

l) il comma 47 dell'art. 1 è sostituito dal seguente:

"47. Le zone di cui al comma 46 sono costituite da un'area continua, di estensione superficiale compresa tra 200 e 2.000 ettari, con i confini corrispondenti ad elementi fissi facilmente determinabili ed individuabili quali strade, fossi, ecc. Non costituiscono interruzione alla continuità territoriale elementi quali strade, ferrovie, corsi d'acqua e simili. Le zone di caccia sono individuate dall'ATC. L'assegnazione delle zone vocate viene effettuata per un periodo di cinque anni, rinnovabile. Fatto salvo quanto previsto al comma 61, qualora nelle MA rimangano zone non assegnate, l'ATC, su richiesta scritta da parte delle squadre della MA, da formularsi entro il 31 agosto di ogni anno, le ripartisce ed assegna, entro il 15 settembre, ed esclusivamente per la stagione venatoria in corso, a ciascuna richiedente una sola zona di superficie proporzionale al numero dei propri iscritti, possibilmente contigua a quella già assegnata, utilizzando i criteri di priorità previsti al comma 56. Con la nuova assegnazione la superficie complessiva a disposizione della squadra può superare il limite di 2.000 ettari. L'ATC, in presenza di contrasti tra le squadre o per migliorare la pianificazione faunistico-venatoria del territorio o per ottimizzare la gestione delle specie può revocare o modifi-



care l'assegnazione o la perimetrazione delle zone anche durante la stagione venatoria in corso. Qualora non pervengano all'ATC nuove richieste di assegnazione di zone non assegnate, per l'anno venatorio in corso, provvede autonomamente alla ripartizione e all'assegnazione di dette zone alle squadre della MA, in modo proporzionale al numero dei propri iscritti, superando il limite dei 2.000 ettari ciascuna.”;

m) al comma 49 dell'art. 1, dopo le parole “componenti delle squadre”, sono inserite le seguenti: “(prevedendone chiaramente anche le modalità di occupazione e di abbandono delle poste)”;

n) il comma 54 dell'art. 1 è sostituito dal seguente:

“54. Nelle MA e nelle zone di caccia assegnate alle squadre, anche durante lo svolgimento della caccia al cinghiale, è consentito a tutti i cacciatori di esercitarvi altre forme di caccia, tranne se partecipanti a qualsiasi titolo alla battuta del giorno.”;

o) al comma 56 dell'art. 1, le parole “dalla Provincia” sono sostituite dalle seguenti: “dall'ATC”;

p) alla lettera a) del comma 56 dell'art. 1, dopo la parola “residenti” sono aggiunte le seguenti: “o nativi”;

q) al comma 58 dell'art. 1, il numero “57” è sostituito con il numero: “56”;

r) il comma 72 dell'art. 1 è sostituito dal seguente:

“72. Durante lo svolgimento della braccata ai partecipanti è consentito abbattere esclusivamente il cinghiale e, se nel periodo ne è consentita la caccia, la volpe (*Vulpes Vulpes*). Ai partecipanti alla braccata, è vietato abbattere altri tipi di selvaggina, esercitare altre forme di caccia, detenere o utilizzare munizioni diverse da quelle a palla unica.”;

s) al comma 108 dell'art. 1, il numero “2” è sostituito con il numero: “3”;

t) dopo l'art. 1, è inserito il seguente:

“Art. 1-bis (*Salvaguardia delle colture agricole e delle altre specie selvatiche: contenimento dei danni causati dal cinghiale nel territorio non vocato*).

1. Nel rispetto del Calendario venatorio, in presenza di danni documentati alle colture agricole o alle altre specie selvatiche nel territorio non vocato definito dal comma 28 dell'art. 1, le Associazioni agricole rappresentate nell'ATC possono presentare allo stesso istanza d'intervento scritta. L'ATC, celermente, verificata l'effettiva presenza dei danni, incarica giornalmente con nota scritta una squadra, già assegnataria di una zona e che partecipa alla gestione della specie all'interno di una MA, d'intervenire. La squadra può utilizzare tutte le tecniche di caccia e, in deroga a quanto previsto dal comma 28 dell'art. 1, se autorizzata dall'ATC, anche la braccata.

2. Le squadre interessate a partecipare alle attività previste dal presente articolo presentano domanda scritta all'ATC entro il 31 agosto di ogni anno e sono automaticamente inserite cronologicamente nell'elenco annuale da cui l'ATC, con criteri di rotazione delle squadre e delle zone, le seleziona per interventi giornalieri.

3. L'ATC alla nota scritta con la quale incarica d'intervento una squadra, su cui riporta espressamente il giorno d'intervento e l'autorizzazione o il diniego dell'utilizza-

zione anche della tecnica di caccia della braccata, allega fotocopia della cartografia dell'area in cui la stessa è chiamata ad agire.

4. La squadra incaricata conferma, entro e non oltre dodici ore dal ricevimento della nota d'intervento, l'accettazione dell'incarico e, decorso inutilmente tale termine, l'ATC incarica dell'intervento la squadra che nell'elenco cronologico la segue. La nota e la cartografia sono inviate prima dell'intervento agli organi deputati al controllo.

5. Tutte le comunicazioni previste nel presente articolo possono essere effettuate anche con mezzi telematici.”;

u) dopo l'art. 1-bis è inserito il seguente:

“Art. 1-ter (*Piani di gestione dei cervidi*).

1. La Provincia o gli ATC, delegati ai sensi del comma 15 dell'art. 1, entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, adottano un Piano quinquennale di gestione dei cervidi. Per i cervidi nella tabella sottostante vengono fornite le superfici ottimali dei comprensori cui fare riferimento per la gestione di una popolazione.

	Superficie (ha)
Capriolo	1.500-5.000
Cervo	25.000 - 60.000


2. Per quanto riguarda i cervidi per ogni comprensorio faunistico di gestione devono essere identificati delle densità ottimali (dette densità obiettivo), espresse come numero di capi ogni 100 ettari di territorio, intese e calcolate rispetto alla superficie territoriale idonea alla specie di ciascuna unità di gestione. Nella tabella sottostante vengono forniti i valori di riferimento delle densità obiettivo per cervo e capriolo (i valori possono variare in funzione delle condizioni locali e degli obiettivi delle specifiche strategie di gestione adottate).

	Densità di riferimento indicative
Capriolo	10 -30 capi /100 ha
Cervo	1,5 - 6 capi/100 ha

3. I Piani quinquennali devono contenere:

- la carta della vocazione faunistica;
- l'individuazione dei comprensori faunistici di gestione;
- gli obiettivi del piano;
- l'indicazione delle modalità per gli interventi di miglioramento ambientale;
- l'indicazione e la localizzazione degli eventuali danni causati dai cervidi e gli interventi di prevenzione da adottare;
- l'indicazione delle modalità dei censimenti delle popolazioni;
- le indicazioni per la modulistica relativa alle varie fasi di gestione della specie.

4. I Piani quinquennali di gestione dei cervidi sono subordinati, per la loro adozione, al parere dell'ISPRA.



5. Ai fini di un'ottimale gestione faunistica delle popolazioni di cervo, la Regione, le Province o gli ATC, possono stipulare tra loro o con altre regioni e province non abruzzesi interessate, nonché con gli enti gestori delle aree protette, specifici protocolli per la gestione della specie in ambiti territoriali omogenei. Gli ATC per l'espletamento di tali funzioni devono avvalersi di tecnici con qualifiche definite dall'art. 1, comma 8, lettera a).”.

D'ALFONSO

15R00455

LEGGE REGIONALE 5 ottobre 2015, n. 24.

**Disposizioni in favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA).**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 105 - Speciale - del 14 ottobre 2105)*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 21 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio regionale n. 39/6 del 15.9.2015;

PROMULGA

la seguente legge e ne dispone la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1.

*Obiettivi e definizioni*

1. La Regione Abruzzo, in applicazione della legge 8 ottobre 2010, n. 170 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico) e dei principi sanciti dagli articoli 3 e 32 della Costituzione, riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia, quali disturbi specifici di apprendimento (DSA), che possono ostacolare il pieno sviluppo dell'individuo.

2. Ai fini della presente legge si intende per:

a) Dislessia: un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà nell'imparare il leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura;

b) Disgrafia: un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nella realizzazione grafica;

c) Disortografia: un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica;

d) Discalculia: un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri.

3. La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme.

Art. 2.

*Finalità*

1. La presente legge detta norme in materia di interventi in favore di soggetti affetti da DSA volte a creare una importante sinergia tra la Regione, le istituzioni scolastiche e sanitarie, pubbliche e private e le famiglie.

2. La presente legge persegue le seguenti finalità:

a) definire modalità uniformi su tutto il territorio regionale per garantire l'avvio ed il completamento del percorso diagnostico di DSA entro sei mesi;

b) garantire le condizioni affinché i soggetti con DSA si realizzino nella scuola, nel lavoro, nella formazione professionale e in ogni altro contesto in cui si sviluppa e realizza la persona;

c) promuovere la diagnosi precoce di DSA;

d) ridurre in maniera significativa i disagi formativi ed emozionali che interessano i soggetti con DSA, favorendone il successo scolastico e formativo;

e) sensibilizzare ed informare gli insegnanti, i formatori, i referenti delle istituzioni scolastiche, gli operatori socio-sanitari e le famiglie sulle problematiche legate ai DSA;

f) promuovere specifiche iniziative volte a favorire la riabilitazione, l'integrazione, l'apprendimento e le pari opportunità dei soggetti con DSA, anche in ambito lavorativo.

Art. 3.

*Definizione e attivazione del percorso diagnostico*

1. La diagnosi in età evolutiva è tempestiva e prodotta in tempo utile per l'attivazione delle misure didattiche e delle modalità di valutazione previste, quindi, di norma, non oltre il 31 marzo per alunni che frequentano gli anni terminali di ciascun ciclo scolastico in ragione degli adempimenti connessi agli esami di stato. Fa eccezione la prima, certificazione diagnostica, prodotta al momento della sua formulazione, indipendentemente dal periodo dell'anno in cui avviene, conformemente a quanto stabilito all'art. 1 dell'Accordo 25 luglio 2012, n. 140 tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano su "Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA)".

2. La diagnosi dei DSA è effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Sistema sanitario nazionale a legislazione vigente ed è comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente, in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 della legge n. 170/2010.

3. Nel caso in cui i servizi pubblici o accreditati dal Servizio sanitario nazionale non siano in grado di garantire il rilascio delle certificazioni in tempi utili per l'attivazione delle misure didattiche e delle modalità di valutazione previste e, comunque, quando il tempo richiesto per il completamento dell'iter diagnostico superi



sei mesi, con riferimento agli alunni del primo ciclo di istruzione, la Regione Abruzzo, per garantire la necessaria tempestività, può prevedere percorsi specifici per l'accreditamento di ulteriori specialisti o strutture accreditate ai fini dell'applicazione dell'art. 3, comma 1, della legge n. 170/2010, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Ai soli fini del rilascio delle diagnosi di DSA, gli specialisti e le strutture per poter essere accreditati ai sensi dell'art. 3 della legge n. 170/2010, devono dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

a) documentata esperienza nell'attività diagnostica dei DSA;

b) disponibilità di un'équipe multidisciplinare costituita da neuropsichiatri infantili, psicologi, logopedisti eventualmente integrata da altri professionisti sanitari quali il neuropsicomotricista dell'età evolutiva, il foniatra e l'ortottista, ecc. e modulabile in base alle fasce di età;

c) dichiarazione di impegno a rispettare le Raccomandazioni per la pratica Clinica dei DSA (2007-2009) e il suo aggiornamento, nonché i risultati della Consensus Conference dell'Istituto Superiore di Sanità, in merito:

1) alle procedure diagnostiche utilizzate, e più precisamente: alla ricerca dei criteri di inclusione e di esclusione; alla adeguata misurazione delle competenze cognitive; alla rilevazione delle competenze specifiche e delle competenze accessorie necessarie alla formulazione del profilo del disturbo;

2) alla formulazione della diagnosi. A questo fine, la diagnosi clinica deve essere corredata dagli elementi che consentano di verificare il rispetto delle raccomandazioni della Consensus Conference (2007-2009) e del suo aggiornamento, nonché della Consensus Conference dell'ISS;

3) alla multidisciplinarietà.

5. La diagnosi di DSA nel giovane adulto può essere effettuata da un'équipe multidisciplinare costituita da un neurologo o da uno psichiatra e da uno psicologo, sia presso i servizi pubblici o accreditati dal Servizio sanitario nazionale che presso i centri privati accreditati. La diagnosi tiene conto dei risultati emersi a seguito degli interventi previsti al successivo comma 10.

6. La Giunta regionale disciplina, entro centottanta giorni dalla data in entrata in vigore della presente legge, le modalità di accreditamento delle strutture e degli specialisti di cui al comma 4, in applicazione di quanto previsto nell'Accordo 25.7.2012, n. 40 di cui all'art. 3, comma 1.

7. Le modalità di accreditamento sono determinate nel rispetto dei criteri di cui ai commi 3 e 4 e previo recepimento della valutazione preliminare dei direttori generali delle ASL in merito alle necessità del territorio di riferimento e delle impossibilità di rilasciare le diagnosi nei tempi prescritti dall'accordo Stato-Regioni.

8. Con il medesimo atto la Giunta regionale stabilisce inoltre le linee guida della diagnosi e della gestione dei DSA, con il fine di assicurare un percorso omogeneo su

tutto il territorio regionale. Nel percorso di diagnosi è incluso un modello di profilo di funzionamento redatto utilizzando i modelli previsti dalle normative vigenti.

9. Le strutture accreditate sono interessate da verifiche a cura delle ASL per l'accertamento del mantenimento dei requisiti prescritti per l'accreditamento.

10. È compito delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado attuare interventi tempestivi, anche con l'ausilio di un pedagogista clinico, idonei ad individuare gli alunni sospetti o a rischio DSA, dandone tempestiva comunicazione alle famiglie interessate ed attuando un'efficace collaborazione alla diagnosi precoce. Il pedagogista clinico apporta un contributo didattico alla valutazione delle diverse aree funzionali, andando ad inserire tutti gli accorgimenti didattici e calibrando gli strumenti compensativi. L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA.

11. Le attività di screening di cui all'art. 3, comma 3 della legge n. 170/2010 possono essere svolte nelle istituzioni scolastiche solo dalle Università abruzzesi, dalle ASL o dai soggetti accreditati dal Servizio sanitario nazionale previa segnalazione all'Ufficio Scolastico Regionale.

12. L'individuazione di alunni con difficoltà di apprendimento comporta la progettazione e realizzazione, da parte delle istituzioni scolastiche, di mirati interventi di recupero e di individualizzazione dell'insegnamento ai quali, nel caso di persistenza delle difficoltà, fa seguito la segnalazione alle famiglie.


13. L'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### Art. 4.

##### *Costituzione di una Commissione per la verifica della sussistenza dei requisiti previsti*

1. Ai fini della valutazione dei requisiti per l'accreditamento la Regione Abruzzo istituisce una commissione tecnica presieduta da un rappresentante della commissione regionale per l'accreditamento e composta tenendo in considerazione i rappresentanti delle figure professionali componenti la équipe multidisciplinare.

2. Si dispone la costituzione di un tavolo di monitoraggio regionale sull'applicazione della normativa e sull'efficacia della stessa, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, composta da: un rappresentante delle Associazioni di utenti, un rappresentante dei centri di ricerca e formazione universitaria, dei servizi sanitari di neuropsichiatria infantile, di pediatria di base (in qualità di filtro della domanda di invio ai Servizi Sanitari), un rappresentante dei centri riabilitativi e un referente per i DSA delle Istituzioni scolastiche nominato dall'Ufficio Scolastico Regionale.



## Art. 5.

*Contributi agli enti locali, alle istituzioni scolastiche e alle famiglie*

1. La Regione Abruzzo promuove accordi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con l'Ufficio scolastico regionale, con specialisti, strutture sanitarie pubbliche e private, con enti ed associazioni sensibili alle problematiche inerenti i DSA. La Regione Abruzzo può concedere annualmente, nei limiti degli appositi stanziamenti del bilancio di previsione, specifici contributi alle scuole che segnalano la presenza di soggetti affetti da DSA con diagnosi accertata per favorire l'acquisto nelle scuole di strumenti informatici dotati di video scrittura con correttore ortografico e sintesi vocale e di altri strumenti alternativi, informatici o tecnologici, volti a facilitare i percorsi didattici degli alunni.

## Art. 6.

*Disposizioni finanziarie*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, stimati per l'anno 2015 in euro 100.000,00, si fa fronte con le risorse assegnate nell'U.P.B. 13.01.005 del bilancio di previsione 2015-2017, esercizio 2015. A tal fine, nel bilancio di previsione 2015-2017, esercizio 2015, della Regione Abruzzo è istituito nell'U.P.B. 13.01.005 il capitolo di spesa denominato "Contributi ai Comuni per i soggetti con disturbi specifici di apprendimento - DSA".

2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2015 - 2017, è apportata, per l'anno 2015, la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo:

a) in aumento: U.P.B 13.01.005 capitolo di spesa di nuova istituzione denominato "Contributi ai Comuni per i soggetti con disturbi specifici di apprendimento - DSA", per euro 100.000,00;

b) in diminuzione: U.P.B 15.01.001 capitolo di spesa 323000 denominato "Fondo speciale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti - art. 21, L.R.C.", per euro 100.000,00.

3. Per le annualità successive al 2015, gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, sono autorizzati nei limiti dell'apposito stanziamento dell'U.P.B. 13.01.005 del bilancio di previsione della Regione Abruzzo annualmente determinato ed iscritto con la legge di bilancio ai sensi della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo) e dell'art. 10 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81 (Norme sulla contabilità regionale).

## Art. 7.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 5 ottobre 2015

D'ALFONSO

15R00495

**REGIONE SICILIA**

LEGGE 11 agosto 2015, n. 18.

**Norme in materia di gestione del patrimonio faunistico allo stato di naturalità.**

*(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - n. 35 del 28 agosto 2015)*

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:


Art. 1.

*Gestione del patrimonio faunistico allo stato di naturalità*

1. Nel territorio della Regione, ivi comprese le aree protette, è consentito effettuare interventi di controllo e gestione della fauna selvatica o inselvatichita, quale attività di pubblico interesse organizzata dal soggetto gestore ai fini della tutela della biodiversità nonché per gravi ed urgenti ragioni di interesse pubblico.

2. Il controllo di cui al comma 1 è finalizzato a prevenire o ridurre i danni alla biodiversità e ai servizi ecosistemici causati dalle specie selvatiche alloctone, compatibilmente con il generale obiettivo di assicurare la conservazione della specie a livello regionale. Nel caso di taxa alloctoni, il controllo è finalizzato prioritariamente all'eradicazione o al contenimento delle popolazioni al fine di mitigarne gli impatti.

3. Nel caso di abnorme sviluppo di singole specie selvatiche o di specie domestiche inselvatichite, tale da compromettere gli equilibri ecologici o tale da costituire un pericolo per l'uomo o un danno rilevante per le attività agrosilvopastorali, possono essere predisposti piani di cattura o di abbattimento. Nelle zone di parco o di riserva e nelle altre aree della rete Natura 2000, eventua-



li prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi sono limitati a quelli necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dal soggetto gestore dell'area protetta, avvalendosi di specialisti del settore con comprovato curriculum scientifico ovvero professionale. Tali attività non costituiscono in nessun caso esercizio di attività venatoria.

4. Le catture e gli abbattimenti sono attuati sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del soggetto gestore dell'area protetta tramite personale dell'ente, o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'ente gestore dell'area protetta di cui all'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Tale personale è appositamente formato attraverso uno specifico corso, tenuto da specialisti del settore con comprovato curriculum scientifico ovvero professionale, indetto dagli stessi enti gestori delle aree naturali protette in relazione alla specifica attività cui sono chiamati a partecipare. Per lo svolgimento delle attività formative, l'ente gestore dell'area protetta promuove intese con l'Ufficio provinciale del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale competente in materia faunistico-venatoria, l'Istituto zooprofilattico della Regione, le Aziende sanitarie provinciali territorialmente competenti, le associazioni venatorie operanti sul territorio e le associazioni ambientaliste. In caso di abbattimento con arma da fuoco il personale che vi partecipa è munito di licenza per l'esercizio venatorio.

5. Il controllo di cui al comma 1 è soggetto al parere preventivo dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) nel rispetto di quanto previsto all'articolo 19 della legge n. 157/1992.

6. I piani di cattura ovvero di abbattimento controllato predisposti dal soggetto gestore del parco o dall'ente gestore della riserva stabiliscono: la motivazione, la consistenza tendenziale della popolazione faunistica in sovrappopolamento, la quantità oggetto del piano di cattura o di abbattimento, le modalità di cattura ovvero di abbattimento, il periodo di svolgimento delle operazioni di cattura o di abbattimento, le finalità cui sono destinate le specie catturate o abbattute, anche a scopo di beneficenza o commerciale, oltre che a scopo di ricerca scientifica o attività didattiche connesse all'eventuale istituzione di centri visita dedicati, le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del piano.

7. Nel caso in cui l'attività di controllo sia già prevista quale strumento gestionale all'interno del piano di gestione del sito o in quello dell'area protetta, esso non è sottoposto a valutazione d'incidenza.

8. L'ente gestore dell'area protetta elabora il piano per la gestione faunistica con riferimento all'intero territorio dell'area protetta e, sulla base di dettagliati studi della fauna dei diversi ecosistemi e sulle principali catene trofiche che ne condizionano la composizione, lo articola per zone. L'eventuale reintroduzione di specie

un tempo esistenti nel territorio ed oggi scomparse o la totale eradicazione di una specie ancorché alloctona deve essere preceduta da studi per valutarne attentamente gli effetti positivi o negativi sugli equilibri degli ecosistemi. Studi analoghi devono effettuarsi per decidere in merito all'opportunità di effettuare ripopolamenti. Questi ultimi sono in ogni caso effettuati a partire da popolazioni autoctone, per garantire il mantenimento del pool genico originario, frutto di variazioni ed adattamenti verificatisi nel tempo. I predetti piani o studi sono autorizzati dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

9. Nelle aree del territorio della Regione diverse dalle aree protette, le disposizioni di cui alla presente legge sono demandate alle ripartizioni faunistico-venatorie competenti per territorio.

10. Gli enti gestori delle aree protette dispongono degli animali catturati o abbattuti nell'ambito degli interventi di controllo faunistico. In tutte le altre aree, le ripartizioni faunistico-venatorie competenti per territorio dispongono degli animali catturati o abbattuti nell'ambito degli interventi di controllo faunistico.

Art. 2.

*Norma finale*

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 11 agosto 2015.


CROCETTA

*L'Assessore regionale  
per l'agricoltura, lo  
sviluppo rurale e la  
pesca mediterranea*  
BARRESI

*L'Assessore regionale  
per il territorio e l'ambiente*  
CROCE

(*Omissis*).

15R00511



## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it).**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Vendita Gazzetta Ufficiale  
Via Salaria, 691  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



  
**GAZZETTA UFFICIALE**  
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**  
**validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

	CANONE DI ABBONAMENTO
<b>Tipo A</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b> Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**  
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

*(di cui spese di spedizione € 129,11)\** - annuale € **302,47**  
*(di cui spese di spedizione € 74,42)\** - semestrale € **166,36**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

*(di cui spese di spedizione € 40,05)\** - annuale € **86,72**  
*(di cui spese di spedizione € 20,95)\** - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 6 0 1 0 2 \*

€ 2,00

